

dettagli (!?) organizzativi e procedurali (sic). Il beneficio che ne consegue è di ridurre la necessità di rivolgersi ad un notaio per qualsiasi modifica il CRISNA decidesse di apportare in futuro." Ma se le Linee guida sono i regolamenti, e se i regolamenti possono essere cambiati dal verbale!

Di nuovo ripetiamo che per *"modifiche del testo dello Statuto"* si intende la volontà dell'Associazione che una virgola, una parola o un periodo vengano aboliti o sostituiti da altre parole o da altra punteggiatura e il cambiamento rimanga scritto sullo Statuto, come riferimento fisso. Ovviamente vi sono punti che fanno riferimento allo scopo dell'Associazione, ai Passi e alle Tradizioni: quelli sì che sono immutabili, in quanto cambiandoli l'Associazione modificerebbe il suo spirito e non sarebbe più quella! Certo, solo un notaio potrebbe ratificare questi drastici cambiamenti, se rappresentassero una deviazione dell'Associazione. Ma il comma è lì per evitare proprio questa eventualità, per creare una difficoltà e una non convenienza economica alla manipolazione, e difende lo spirito dell'Associazione da entusiasmi privi di esperienza, dai famosi diaconi sanguinanti (come minimo eccesso di zelo e volontà compulsiva di servire). Al contrario, le parti che la bozza dei Fiduciari elimina indicano proprio i regolamenti (non il testo) cioè: organi di servizio del gruppo, cariche, durata delle cariche, comitati, aree, anonimato, gratuità del messaggio, cioè parti di Linee guida e Manuale di servizio. *"Dettagli"*?

E allora? Allora a questo punto se le Linee guida e il Manuale di servizio sono essi stessi regolamenti, da qualche parte dovranno risultare esse stesse uniche e autentiche, se no cosa sono? Chi le conosce? Dove sono? Dove stanno scritte? Quante versioni ce ne sono? C'è una versione approvata scritta sul verbale autenticato? Esse necessitano proprio di una versione unificata e verbalizzata da cui partire, poiché le loro variazioni nel tempo dovranno sempre essere scritte sui verbali! Anche per questo aspetto, oltre all'articolo 14 del Codice Civile, non basta, come hanno fatto i Fiduciari nella loro bozza, scrivere genericamente sullo Statuto che l'organizzazione e il funzionamento del gruppo sono regolamentati dal Manuale di Servizio e dalle Linee guida.

In poche parole: a che serve toglierle dallo Statuto se poi si devono trascrivere sui verbali e le loro variazioni comunque sui verbali vanno scritte? Non vi sembra una contraddizione? A che serve togliere parti di regolamenti dallo Statuto se trattandosi di regolamenti e non di *testo dello Statuto* possono essere cambiati e fermati sui verbali?

Ma a tutto questo discorso si aggiunge un'eventualità molto più seria. Già abbiamo citato la differenza tra Atto Costitutivo e Statuto: l'Atto Costitutivo come prima assemblea storica dell'Associazione, e lo Statuto come specificazione dei fini e scopi dell'Associazione e dei regolamenti nella loro prima formulazione. Al rigo 8 il rapporto dei Fiduciari in questione, dice: *"Per quanto riguarda la stesura dell'Atto Costitutivo..."* si vuole sottolineare che in contraddizione delle righe 1 e 2: *"... come affidatoci dal CRISNA presentiamo il risultato della revisione dello Statuto..."* si parla del solo Statuto quindi, e non dell'Atto Costitutivo. Si può notare che l'incarico di revisione riguardava lo Statuto e non l'Atto Costitutivo.

L'Atto Costitutivo per intenderci può paragonarsi alla Costituzione Italiana. Il Parlamento può cambiare gli articoli della Costituzione. ma chi volesse annullare

piccole strutture di una democrazia sono a immagine e somiglianza di quelle più grosse.

Attenzione, rifare un Atto Costitutivo vuol dire rifondare e ripartire con un'altra associazione. Ciò prevede prima lo scioglimento dell'associazione (dal decreto legge 4 dicembre 1967 n. 460), guarda caso redatto sul verbale (potenza del verbale!), e poi l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre no-profit, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della 1, 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In sintesi: l'N.A. va sciolta, l'intero patrimonio va donato (comprese le tesorerie e tutta la letteratura con tutti gli opuscoli, di tutti i gruppi, agende penne e candeline) e in più la prossima associazione non potrà avere lo stesso nome: non potrà più avere né la sigla N.A. né il nome Narcotici Anonimi, né la dicitura "italiana", e non basterà cambiare l'ordine di queste parole!

Davanti a questo panorama spaventoso e desolato per fortuna ci viene in soccorso il nostro Statuto che con prudente saggezza e professionalità contiene due articoli inequivocabili. Il loro significato alla luce di quanto abbiamo fin qui esposto ora può sembrare a tutti più chiaro:

- ART. 6) comma d: COMPITI DELLA CONFERENZA, punto 6:
"Deliberare sulle proposte di modifica di attuazione dello Statuto"

- ART 10) NORME FINALI E GENERALI:
"Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dei Fiduciari e della Conferenza del CRISNA. I regolamenti si intenderanno adottati qualora vengano approvati con le maggioranze stabilite per le riunioni."
E trascritti sui verbali ripetiamo noi.

Ciao a tutti con amore al servizio delle responsabilità